

Comune di Soncino

Provincia di Cremona

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

TITOLO I - MERCATI

ART.1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area di via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Martiri Soncinesi, Via Orefici, Piazza San Martino, via Longobarda, via Dante, Via S. Antonio, via 4 Novembre, definita dalla planimetria allegata, visionabile presso 1 'Ufficio Commercio e l'Ufficio Polizia municipale, con cadenza settimanale nella giornata di MARTEDÌ osservando l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14,00.

Qualora la giornata di mercato cada in una festività infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua. In questi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.

Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il sindaco, o suo delegato, effettuate le consultazioni previste dall'art. 25 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori , rispetto alla cadenza normalmente prevista.

Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente concessionari di posteggio, senza ulteriore assegnazione di posteggio.

Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.

Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART.2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è di mq. 2257 per un totale di 64 posteggi

Per i produttori agricoli nr. 1 posteggio di mq. 6 X 3

Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt. che deve essere sempre lasciato libero da ingombri.

- Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli ingombri compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall'operatore.

-

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori:

- sono riservati alla vendita di generi alimentari N. 17 posteggi individuati dall'allegato A;
- sono riservati alla vendita di generi diversi non alimentari N. 47 posteggi individuati dall'allegato B.

Sull'area mercatale di Via Orefici, piazza San Martino e via S. Antonio, viene individuata una zona per la formazione di un polo alimentare.

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART.4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo, motociclo o ciclomotore fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato. È consentito l'accesso a velocipedi purchè condotti a mano

ART.5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m.2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.
- Devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e carta d'esercizio) in originale o copia conforme all'originale;
- Devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- Devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;

- Devono alla fine del mercato lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- Non possono occupare spazi aerei con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione verticale della superficie assegnata in concessione
- Non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le prese d'acqua ed elettriche,
- Possono con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purchè non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito delle aree di mercato esistente;
 - al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,
- la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità di presenza effettiva sul posteggio
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.
3. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori e del servizio.

ART.7: RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 1bis della L.R. 15/2000.

L'attività può essere svolta su qualsiasi area purchè in forma itinerante o su posteggi.

L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione del posteggio mercatale o isolato ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 15/2000. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

ART. 7 bis VERIFICA ANNUALE

Il responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente, entro la data del _____ mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziale e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

a) obblighi amministrativi:

- Visura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al registro delle imprese ed autocertificazione del risolare in caso di eventuali variazioni intervenute;

b) Obblighi fiscali:

- Ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito d'impresa,
- Copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico;

c) Obblighi previdenziali

- Iscrizione all'INPS, sia del titolare che di eventuali collaboratori

d) Obblighi assistenziali:

- Copia del modello unificato inviata al centro per l'impiego per l'assunzione di dipendenti; verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

ART. 7 ter CARTA D'ESERCIZIO

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.

E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati e nelle fiere.

ART.8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI temporaneamente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, nel rispetto dei settori merceologici (alimentare, non alimentare) legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione.

A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Non può partecipare alla spunta chi era già titolare di posteggio sul mercato di Soncino e ha ceduto l'attività da meno di due anni.

ART.9: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART.10: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, (17 settimane) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART.11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

La domanda a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART .12: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono identificati dalla Giunta Comunale ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART.13: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento, nel rispetto dei settori merceologici, dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art.1 bis della Legge regionale nr. 15/2000.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART.14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui al D. Leg.vo 228/2001, è riservato, ai margini del mercato, numero N. 1 posteggio dato in concessione per un massimo di due mesi.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati per la giornata di mercato agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II -COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.15: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge Regionale nr. 15/2000 che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.16: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovvate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Funzionario Responsabile con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre un'ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 17: ORARI

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orario degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO III – FIERE e SAGRE

ART.18: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere e alle sagre tradizionali, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Sono individuati sul territorio comunale i seguenti posteggi, nelle sotto elencate località:

- 1) Parcheggio Villacampagna, n. 3 posteggi di mq. 8 X 3 nella giornata di San Gottardo -Sagra a Villacampagna (due giornate);
- 2) Largo della Fontana n. 5 posteggi di mq. 8 X 3 nelle giornate di ricorrenza della festività patronale di S. Luigi (sagra del paese) (tre giornate) 2[^] DOMENICA DI SETTEMBRE;
- 3) Via Regina della Scala nr. 3 posteggi di mq. 8x3 nella giornata della festività patronale – Sagra a Gallignano (tre giornate) – 3[^] DOMENICA DI OTTOBRE
- 4) Via Martiri Soncinesi via Orefici, via Matteotti, Via 4 Novembre e via Borgo Sera, nr. 40 posteggi di mq. 8x3 nella giornata della Sagra delle Radici (una giornata)- 4[^] DOMENICA DI OTTOBRE. Tali posteggi potranno essere solo di natura alimentare (miele, dolciumi, funghi, insaccati, etc.) o giochi per bambini.

ART.19: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera o della sagra.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerarle con validità pluriennale senza necessità di riproposizione ogni anno.

ART .20: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera o sagra, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART.21: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera o sagra, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.22: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli attrezzi adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza Ministero della salute nr. 3 in data 3 aprile 2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART .23: TOSAP

Il comune fissa annualmente la misura di applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica al 31 gennaio di ogni anno.

ART.24: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART.25: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

E' istituita una commissione consultiva del mercato, della quale sono chiamati a far parte il Sindaco o suo delegato che la presiede e i rappresentanti degli operatori del mercato e delle organizzazioni di categoria.

La nomina della commissione è effettuata con Decreto del Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti interessati

In applicazione di quanto previsto dall'art.10 L.R. N.15/2000, sono obbligatoriamente sentiti i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche in relazione alla:

- programmazione dell'attività;
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti o altri provvedimenti relativi all'attività del commercio su aree pubbliche.

ART .26: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART.27: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 15/2000, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

ART .28: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. N. 15/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla DGR del 3.12.2008 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART .29: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Comune di Soncino	1
Provincia di Cremona	1
Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.....	1
TITOLO I - MERCATI	2
ART.1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO	2
ART.2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA	2
ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA	3
ART.4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE	3
ART.5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO	3
ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO.....	4
ART.7: RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	4
ART. 7 bis VERIFICA ANNUALE	5
ART. 7 ter CARTA D'ESERCIZIO	5
ART.8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI temporaneamente non occupati	5
ART.9: PRESENZE	5
ART.10: DECADENZA E REVOCÀ DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	6
ART.11: SCAMBIO DI POSTEGGIO.....	6
ART .12: POSTEGGI ISOLATI	6
ART.13: SUBINGRESSO	7
ART.14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.....	7
TITOLO II -COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	7
ART.15: DEFINIZIONE	7
ART.16: LIMITAZIONI.....	7
ART. 17: ORARI	8
TITOLO III – FIERE e SAGRE	8
ART.18: DETERMINAZIONE DELLE AREE	8
ART.19: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	8
ART .20: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	9
ART.21: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART.22: NORME IGIENICO SANITARIE	9
ART .23: TOSAP.....	9
ART.24: PUBBLICITA' DEI PREZZI	9
ART.25: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI.....	10
ART .26: NORMA GENERALE.....	10
ART.27: SANZIONI.....	10
ART .28: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	10
ART .29: ABROGAZIONE	10